



APPROFONDIMENTI



GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

Le disposizioni nella Legge di Stabilità di interesse per a.s.d. e s.s.d. - 2. "SPLIT PAYMENT"



Una norma specifica per le a.s.d., una per tutti i soggetti in regime 398, alcune altre dirette a tutti i contribuenti: nel menù della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23/12/14 n. 190) molti piatti interessano ai sodalizi sportivi e a questi dedichiamo pertanto gli approfondimenti del primo numero 2015 di Fiscosport. In questo articolo esaminiamo il comma 629: c.d. "Split payment"



Stefano ANDREANI

COMMERCIALISTA IN FIRENZE

Condividi

Il comma in questione ha inserito nel D.P.R. 26/10/72 n. 633 il seguente articolo:

*"Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito"*

In sostanza, per quanto di interesse delle società e associazioni sportive, **per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione il pagamento da parte dell'Ente viene diviso** ("split", in inglese) fra:

- **imponibile, che viene pagato a chi ha emesso la fattura**
- **IVA, che viene versata dall'Ente direttamente all'Erario.**

Come chiarito fra l'altro dal Comunicato Stampa del M.E.F. del 9/1/15, la nuova disposizione si applica alle fatture emesse dal 1/1/2015.

Il serio problema per i sodalizi sportivi è l'assenza di un qualsiasi raccordo con il regime di cui alla Legge 398/91, la quale prevede, com'è noto, che dell'IVA riscossa venga versata all'Erario solo una percentuale forfetaria, recentemente unificata (salvo la sola cessione dei diritti radiotelevisivi) al 50%. Sono evidenti le conseguenze per i soggetti che si avvalgono di tale regime:

- fino al 31/12/14, l'associazione o società sportiva riscuoteva tutta l'IVA e ne versava solo il 50%
- dal 1/1/15 non la riscuote, perché viene versata direttamente all'Erario.

E allora, come comportarsi?

In attesa di un intervento legislativo evidentemente indispensabile (e magari ci si poteva pensare anche prima, dato che i soggetti che si avvalgono del "regime 398" non sono propriamente casi rari ...) che risolva la questione, e ovviamente la risolva con effetto retroattivo dall'entrata in vigore della norma, non possiamo che suggerire il seguente comportamento:

- a) indicare nelle fatture emesse nei confronti della P.A. la dicitura "Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter d.p.r. n. 633/72", o analoga
- b) annotare tali fatture in una colonna apposita del registro IVA specifico per i soggetti in regime 398 e non tener conto della relativa imposta in sede di calcolo trimestrale dell'IVA da versare
- c) attendere che venga comunicato come si potrà "recuperare" il 50% dell'IVA sulle fatture alla P.A., che è stata versata per intero mentre avrebbe dovuto essere versata solo, appunto, per la metà
- d) se in un tempo ragionevole non arriveranno le auspiccate nuove disposizioni, non vediamo altra strada che presentare istanza di rimborso di tale quota di IVA, che risulta versata in eccesso.

Due ultime considerazioni sul secondo comma dall'articolo in commento.

In primo luogo, la dizione "*ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito*" ci lascia perplessi:

- se l'intenzione del legislatore era riferirsi alle ritenute d'acconto, ciò andava scritto: una cosa sono le ritenute a titolo di imposta (p.es. quelle sugli interessi attivi bancari ai privati), una cosa sono quelle di acconto (p.es. quelle sui pagamenti ai professionisti);
- se invece effettivamente si tratta dei compensi per prestazioni soggette a ritenuta a titolo di imposta, la platea dei destinatari ci pare decisamente scarsa (professionisti non residenti?).
Dai commenti che stanno circolando pare che l'intenzione fosse la prima delle due qui esposte, per non sottrarre finanziariamente ai professionisti sia IVA che ritenuta, ma allora la norma andava formulata diversamente.

In secondo luogo, restringendo l'attenzione al settore di nostro interesse, da qualcuno è stata formulata l'ipotesi che la norma miri a escludere dallo split payment i pagamenti dei contributi ai sodalizi sportivi, soggetti alla ritenuta d'acconto del 4%.

Non ci pare però che, salvo casi particolari che al momento ci sfuggono, tale ipotesi abbia portata generale, atteso che, in base all'art. 28, comma 2, del d.p.r. n. 600/72, le ritenute debbono essere operate sui contributi, non sui corrispettivi per prestazioni di servizi, pertanto:

- se il pagamento è a fronte di una prestazione fornita dall'a.s.d., allora si tratta di un corrispettivo, deve essere fatturato con IVA, e non soggiace al contributo
- se il pagamento non è a fronte di una prestazione e quindi non costituisce un corrispettivo, va assoggettato a ritenuta ma non deve essere fatturato, quindi il problema IVA / split payment non si pone

LE PILLOLE DI FISCOSPORT :: PILLOLE



GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

DEDICATA ALLO SPLIT PAYMENT LA CIRCOLARE N. 1/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Nel documento di prassi pubblicato l'8 febbraio scorso l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito di applicazione della c.d. scissione dei pagamenti (o split payment): ma la questione legata alle fatture emesse dagli enti in "regime 398" rimane irrisolta.



Redazione Fiscosport

Condividi

Si tratta - come spiegato anche nell'articolo di S. Andreani, [Le disposizioni nella Legge di Stabilità di interesse per a.s.d. e s.s.d.: lo "SPLIT PAYMENT"](#) - del meccanismo previsto dall'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 (così come introdotto dalla legge di stabilità 2015) il quale prevede che a partire dall'1 gennaio 2015, siano le pubbliche amministrazioni (in qualità di acquirenti di beni o servizi) a versare l'Iva direttamente all'erario mentre ai fornitori viene pagato il solo corrispettivo.

Ebbene, la [Circolare n. 1/E 2015](#), dopo una lunga premessa che ripercorre il senso della nuova norma, ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione - vale a dire le pubbliche amministrazioni destinatarie di operazioni in regime di *split payment* - e individua i soggetti invece esclusi. Al par. 2 (Sanzioni) precisa che in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina è in vigore per le fatture emesse a partire dall'1

gennaio, non vi saranno sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell'IVA commesse anteriormente all'emanazione della circolare stessa (febbraio). Pertanto, se la p.a. ha corrisposto al fornitore l'IVA addebitata, il quale a sua volta ha liquidato l'imposta così incassata secondo le modalità ordinarie, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Se invece il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", si renderà necessaria una correzione e il fornitore potrà poi esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta.

Rimangono tuttavia ancora irrisolti i dubbi espressi nell'articolo sopra citato.

In particolare, per quanto concerne i sodalizi sportivi che hanno optato per l'applicazione della L. 398/1991, non è stato dato alcun chiarimento in merito alla modalità di recupero dell'IVA "versata in più" a causa dell'impossibilità, di fatto, di operare la detrazione forfettaria del 50% prevista dalla norma.

Un'occasione persa, dunque, per gli operatori sportivi, e la dimostrazione del fatto che, probabilmente, il legislatore non si è neppure posto il problema del coordinamento tra le due disposizioni.

Nel frattempo, al fine di offrire potenziali soluzioni alle ASD/SSD coinvolte nella querelle, c'è chi, su alcuni organi di stampa, ha suggerito che una possibilità operativa potrebbe essere quella di non emettere fattura a fronte dei corrispettivi incassati dalla P.A., stante l'esonero dall'obbligo di fatturazione previsto dall'art. 2, c.1, della L. 398/1991.

L'importo del corrispettivo incassato dovrebbe, secondo tale ipotesi, essere solamente registrato nel registro ex D.M. 11/02/97 ("Registro IVA minori") ed in relazione allo stesso dovrà essere versata l'IVA operando la detrazione forfettaria del 50%.

A nostro avviso tale soluzione, in linea teorica, potrebbe anche essere corretta.

Dubitiamo tuttavia che l'Ente Pubblico accetti di operare il pagamento di un corrispettivo in assenza di fattura emessa dal percipiente, considerato anche che l'obbligo di versamento dell'IVA è ora posto dalla norma in capo all'Ente Pubblico stesso.

Appare più consona alla *ratio* del sistema l'ipotesi, avanzata da altri, di "compensazione" tra la maggior imposta versata a seguito dello *split payment* e l'imposta dovuta sulle eventuali ulteriori fatture emesse a soggetti privati nel trimestre di riferimento.

Tale soluzione, tuttavia:

- a) non è confortata da alcuna indicazione né normativa né di prassi (esponendo dunque il sodalizio, potenzialmente, a sanzioni per omesso versamento);
- b) non è applicabile nell'ipotesi in cui, nel trimestre di riferimento, non siano state emesse altre fatture, ovvero nell'ipotesi in cui l'IVA risultante dalle eventuali ulteriori fatture messe non sia sufficiente ad operare la "compensazione"

Al momento in cui si scrive, dunque, la soluzione tecnicamente più corretta, ancorché, evidentemente, più pesante, appare, in attesa di auspicabili chiarimenti, quella dell'istanza di rimborso.